REPUBBLICA ITALIANA **93/2021**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Pierpaolo Grasso	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione, in materia di responsabilità, iscritto al n. **57137** del ruolo generale, proposto da **PITTORRU Francesco**, nato a Calangianus (SS) il 17.5.1945 (c.f. PTTFNC45E17B378I), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pascone (*giovanni.pascone@legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti,

contro

- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**,

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 182/2019, resa dalla Corte dei conti, I Sezione Centrale d'Appello, in data 11.9.2019.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 28.1.2021, il relatore, il p.m., nella persona

del v.p.g. Sabrina D'Alesio, nonchè il difensore del ricorrente, come da verbale di causa.

FATTO

Pittorru Francesco domanda la revocazione della epigrafata sentenza con la quale si è respinto l'appello da costui proposto avverso la sentenza n. 230/2018, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale capitolina di questa Corte, di condanna del medesimo, nella sua qualità di alto ufficiale della Guardia di Finanza, al risarcimento del danno erariale da tangente e da disservizio, del complessivo importo di oltre 1,4 milioni di euro, derivante da una vicenda – oggetto anche di condanna non definitiva in sede penale per il reato di corruzione – di illeciti affidi di appalti all'imprenditore edile Anemone, relativi alla manutenzione e alla ristrutturazione della caserma Zignani in Roma, per il quale interessamento aveva ricevuto diverse utilità economiche e non.

All'uopo, deduce l'errore di fatto revocatorio, ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., riguardante:

- l'omessa autonoma valutazione del materiale probatorio formatosi nell'omologo giudizio penale, pur fondante la sua condanna in tal sede;

- l'eccesso di potere giurisdizionale per c.d. "abbaglio revocatorio", derivante – si afferma testualmente - dalla <<*rivisitazione in termini asseritamente "fattuali" della documentazione offerta alla conoscenza degli inquirenti*.>> (cfr. pag. 11 del ricorso);

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia oggetto di cognizione nella revocanda sentenza, dovendosi la *potestas iudicandi* declinarsi in favore del TAR-Consiglio di Stato, quale giudice del rapporto di lavoro sottostante alla vicenda.

- l'affermata sussistenza di un giudicato penale di condanna, emergendo *per tabulas* l'impugnazione in appello della decisione di prime cure, ciò che condizionerebbe la procedibilità per danno all'immagine, ex art. 51 comma 7 c.g.c.

Chiede, pertanto, revocarsi l'impugnata sentenza e, per l'effetto, <<*rimettere il giudizio alla Sezione centrale di appello al fine della prosecuzione dello stesso alla luce dei principi che verranno dettati nella emananda decisione sulla revocazione* (...)>> (pag. 14, ricorso).

La Procura generale ha presentato conclusioni scritte, eccependo l'inammissibilità del gravame per assenza di errore di fatto revocatorio.

Nelle more della trattazione della causa, il ricorrente ha depositato, in data 6.1.2021, prova della proposizione, nel marzo del 2020, di un articolato ricorso alla CEDU per asserita violazione dell'art. 6 della Convenzione, lamentando che:

- la sentenza penale di condanna di primo grado, su cui avrebbe ampiamente fondato la propria decisione la sezione territoriale, era stata depositata solo nell'imminenza dell'udienza di discussione e non sarebbero stati dati termini a difesa nonostante fossero stati chiesti;
- non avrebbe potuto il ricorrente accedere alla documentazione inerente ad alcuni contratti secretati presso l'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna), con cui comprovare il favorevole controllo preventivo di legittimità della stessa Corte dei conti sugli appalti contestati;

Ha, dunque, chiesto sospendersi il giudizio in attesa della definizione della controversia in sede europea.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente

illustrato le contrapposte tesi, insistendo nelle rispettive conclusioni. Il p.m., in particolare, si è opposto alla richiesta sospensione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, va scrutinata, in quanto questione rilevabile d'ufficio, la ritualità dell'instaurazione del giudizio. Il ricorso, infatti, risulta prima notificato (in data 7.9.2020) e, poi, depositato, in pari data, presso la segreteria di questa Sezione, con contestuale istanza di fissazione d'udienza, in violazione dell'art. 203, secondo e terzo comma, c.g.c. che richiede il previo deposito in segreteria del ricorso per la sua successiva notifica al resistente, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Al riguardo, è a dirsi come la nullità processuale derivante dall'inversione del meccanismo di introduzione del gravame, risulta sanata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e di conservazione degli effetti processuali, di cui all'art. 47, comma terzo, c.g.c., essendo stato il ricorso depositato in segreteria, dopo la notifica (pur) priva del decreto di fissazione di udienza, entro il termine "lungo" annuale per impugnare (art. 178, comma 4, c.g.c.) - considerato che la pubblicazione della sentenza revocanda è avvenuta l'11.9.2019 – mentre il contraddittorio risulta comunque pienamente instaurato con la successiva notifica del (solo) decreto, in quanto comunque rilasciato dalla segreteria su istanza del ricorrente, come dimostrato anche dalla presentazione delle conclusioni scritte da parte della Procura generale e dalla presenza del p.m. in udienza che, d'altronde, nulla ha eccepito in proposito.

Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente. Invero, il vigente ordinamento processuale italiano, non

prevede, in ipotesi di eventuale revocazione di una sentenza pronunciata in un giudizio "amministrativo" *lato sensu* inteso – nozione comprendente anche quello contabile – alcuna riapertura del processo in caso di accoglimento del ricorso innanzi alla CEDU, né lo Stato aderente alla Convenzione è tenuto a prevederlo, essendo un aspetto rimesso alla sua totale discrezionalità, residuando, in mancanza, solo l' "equo compenso" indennitario di cui all'art. 41 del precitato strumento pattizio (*ex plurimis et amplius*, C. Cost. n. 123/2017 e C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 439/2018, confermata in appello da Sez. II, n. 148/2020).

Ciò detto, va ora scrutinata l'ammissibilità del gravame sotto il pregiudiziale profilo rescindente. A tal riguardo, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso, anche per come sono stati illustrati, al pari delle conclusioni richieste, siano palesemente inammissibili, in ragione del chiaro dettato normativo disciplinante l'istituto della revocazione - siccome interpretato dalla consolidata giurisprudenza sia civile che contabile - al punto da sfiorare la vera e propria temerarietà.

E invero:

- la dedotta omessa autonoma valutazione del compendio probatorio versato in atti e derivante dal giudizio penale, attiene, al più, ad un *error in iudicando* e non certo ad un *error facti* "revocatorio", ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c.;
- sia l'eccepito difetto di giurisdizione, che l'"eccesso di potere giurisdizionale" – quest'ultimo, peraltro, dai sfuggenti contorni - rappresentano aspetti afferenti a specifici *errores in procedendo,* sindacabili unicamente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in composizione plenaria (artt. 362 e 374

c.p.c. richiamati dall'art. 207 c.g.c.) e non certo innanzi al medesimo giudice che si è espresso sul punto (art. 202 c.g.c.), quantomeno laddove, come nel caso concreto, neanche si deduca un travisamento dei fatti idoneo ad incidere sul riparto di giurisdizione;

- quanto al preteso errore sul passaggio in giudicato della sentenza di condanna in sede penale (in realtà appellata), difetta la specificità del motivo e la decisività, in quanto alcuna statuizione di condanna per danno all'immagine è stata richiesta dal requirente e accolta nella sentenza revocanda (ma solo per danno da tangente e da disservizio).

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà, dunque, interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Nulla per le spese di difesa, stante la natura di parte solo in senso formale del p.m., mentre le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ritiene, peraltro, il Collegio che l'inutile attività processuale avviata a causa del temerario gravame del ricorrente, per le ragioni più sopra esposte, determini la responsabilità aggravata di costui, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c., imponendosene la condanna al pagamento, in via equitativa, della somma di € 2.000,00 da versarsi in favore delle casse dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **57137** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € 2.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma

4, c.g.c.

Nulla per le spese di difesa. Spese del giudizio a carico del ricorrente, che si liquidano nella misura di € 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.1.2021.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
F.to Aurelio Laino	**F.to Agostino Chiappiniello**

Depositato in Segreteria il 24 marzo 2021 IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvise Rota